

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	
	CONTRATTO D'APPALTO	
	GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI	
	DISPOSITIVI SMARTBAND PER IL MONITORAGGIO DEI PARAMETRI	
	FISIOLOGICI PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE	
	CLINICHE E DI COMUNITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERC	
	MAMELI	
	CUP G43C22004820005	
	CIG B320D65440	
	APPALTATORE:	
	con sede legale in.....	
	CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A.:	
	IMPORTO NETTO: € - IVA esente ai sensi dell'art. 72 del	
	DPR 633/72.	

	DA UNA PARTE	
	Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano, Via Festa del Perdono	
	n. 7, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore Generale,	
	dott./dott.ssa, nato/a a il/.../...., autorizzato/a alla stipula	
	del presente atto ai sensi dell'art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di	
	seguito denominato <i>Appaltante</i> ,	
	DALL'ALTRA	
, con sede in, codice fiscale e partita I.V.A.	
, rappresentata da, nato a il	
, codice fiscale, nella sua qualità di <i>Legale</i>	

	<i>Rappresentante o Amministratore Delegato o Presidente del Consiglio di</i>	
	<i>Amministrazione della Società come risulta dalla Visura della Camera di commercio</i>	
	di estratta in data doc. N....., e depositata agli atti di questa	
	Amministrazione, qui di seguito denominata <i>Appaltatore</i> ,	
	PREMESSO	
	CHE con Determina Dirigenziale del - rep./2024 - è	
	stata aggiudicata la gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs.	
	n. 36/2023 per l'acquisizione di dispositivi Smartband per il monitoraggio dei	
	parametri fisiologici per le esigenze del Dipartimento di Scienze Cliniche e di	
	Comunità, nell'ambito del Progetto MAMELI ("Mappatura della Metilazione degli	
	Elementi Ripetuti per Monitorare gli Effetti dell'Esposoma sulla Salute: Uno studio	
	condotto nella Città di Legnano") finanziato dal Consiglio Europeo per la Ricerca	
	(European Research Council – ERC) – di cui in epigrafe – alla Società	
, con sede in, codice fiscale e partita IVA	
, che ha offerto un importo complessivo pari a euro	
- IVA e oneri di legge esclusi;	
	CHE l'importo contrattuale è IVA esente ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72;	
	CHE la spesa complessiva graverà a carico del Progetto MAMELI finanziato dal	
	Consiglio Europeo per la Ricerca (European Research Council – ERC).	
	CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL/INARCASSA si	
	evince che l'Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi	
	accessori;	
	<i>CHE, come da comunicazione del rilasciata dalla 'Banca Dati</i>	
	<i>Nazionale Unica della documentazione antimafia' a carico della suindicata società</i>	
	<i>..... e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le</i>	
	2	

	<i>cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011,</i>	
	oppure	
	<i>CHE nelle more dell'acquisizione della comunicazione antimafia richiesta</i>	
	<i>dall'Appaltante (Protocollo n.....) nei confronti di ai sensi dell'art. 87</i>	
	<i>del d.lgs. 159/2011, si procede alla stipula del presente contratto, con sottoposizione</i>	
	<i>dello stesso alle condizioni di cui all'art. 88 del D. Lgs. 159/2011;</i>	
	<i>CHE nelle more dell'acquisizione della informazione antimafia richiesta</i>	
	<i>dall'Appaltante (Prot. n._.....) nei confronti di</i>	
	<i>....., ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011, si procede alla stipula del</i>	
	<i>presente contratto sottoposto alle condizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;</i>	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	
	ART.1 – Premesse e norme regolatrici	
	Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non	
	materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto a tutti gli effetti, così come il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il	
	Capitolato di gara, l'offerta economica presentata dall'Appaltatore, corredata da tutti	
	i documenti richiesti e specificati negli atti di gara, come accettati dall'Appaltante,	
	<i>nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.</i>	
	Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto	
	dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.	
	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel	
	medesimo e nei suoi allegati:	
	a) dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dalle norme del Regolamento di	
	Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme	

	applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;	
	b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.	
	Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.	
	In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore e accettate dall'Appaltante.	
	ART. 2 – Oggetto del contratto	
	Il presente contratto ha ad oggetto l'acquisizione di n. 3.200 dispositivi Smartband per il monitoraggio dei parametri fisiologici modello /marca comprensivo di trasporto, consegna, il tutto come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato e nella documentazione contrattuale richiamata al precedente art. 1.	
	ART. 3 – Importo del contratto	
	L'importo per la fornitura di cui all'art. 2 è di euro - IVA esente ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72, così come da offerta economica presentata dall'Appaltatore, comprensivo di trasporto e consegna come specificata nella documentazione contrattuale.	
	ART. 3bis – Clausola di revisione prezzi	
	Si rinvia integralmente all'art. 4 del Capitolato.	

	ART. 3ter – Variazioni	
	Ai sensi dell’art. 120 co. 9 del Codice qualora in corso di esecuzione si renda	
	necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del	
	quinto dell'importo del contratto, l’Appaltante può imporre all'Appaltatore	
	l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non	
	può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.	
	ART. 4 – Tempi e modalità previsti per l’espletamento delle prestazioni	
	La fornitura sarà consegnata suddivisa in tranches: le parti concorderanno modalità,	
	numero di prodotti smartband da consegnare e tempistiche.	
	Il termine ultimo per la consegna di tutti gli smartband è fissato in 13 mesi decorrenti	
	dal verbale di avvio dell’esecuzione.	
	Il suddetto termine è da ritenersi quale termine massimo non prorogabile per	
	l’esecuzione della presente fornitura, salvo cause di forza maggiore non imputabili né	
	ric conducibili alla volontà dell’Appaltatore che ostino alla puntuale esecuzione della	
	stessa. In tal caso, l’Appaltatore è tenuto ad informare l’Appaltante in ordine	
	all’esistenza della causa ostativa tempestivamente, e comunque non oltre 2 giorni da	
	quando abbia avuto conoscenza della medesima, a pena di applicazione della penale	
	prevista dal presente contratto.	
	Contestualmente, l’Appaltatore deve altresì provvedere a concordare con	
	l’Appaltante le nuove tempistiche di consegna.	
	ART. 5 – Luogo di esecuzione delle prestazioni	
	Il luogo di destinazione della fornitura oggetto del presente contratto è situato presso	
	AVIS Legnano - Via Luigi Girardi, 19, 20025 Legnano (MI), salvo diversa	
	indicazione fornita dal Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC).	
	ART. 6 – Domicilio	

	Per gli adempimenti relativi al presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio	
	domicilio in inoltre, dichiara che, ai sensi del D.Lgs. n.	
	82/2005, il proprio domicilio digitale è il seguente:	
	ART. 7 – Condizioni e modalità di esecuzione	
	Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute	
	nel Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.	
	L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere	
	aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Appaltante e di terzi autorizzati, senza	
	recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere,	
	eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.	
	L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso	
	in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso	
	più oneroso dalle attività svolte dall'Appaltante e/o da terzi.	
	Per quanto riguarda le modalità di espletamento delle prestazioni e le relative	
	obbligazioni ed oneri, si richiamano interamente gli articoli specifici del Capitolato,	
	il contenuto dell'offerta presentata dall'Appaltatore, le disposizioni del presente	
	contratto ovvero le norme del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2023 che ne regolano	
	l'esecuzione contrattuale.	
	ART. 8 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore	
	Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
	contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti	
	occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.	
	L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a	
	perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di	
	sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del	

	presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le	
	prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.	
	Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti	
	dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico	
	dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo	
	contrattuale.	
	L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei	
	confronti dell'Appaltante.	
	L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti	
	derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi	
	comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica,	
	assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.	
	L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti	
	occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a	
	quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del	
	contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le	
	condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.	
	L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante	
	da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e	
	prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
	L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione	
	contrattuale che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare	
	immediata comunicazione all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza	
	sull'esecuzione del contratto.	
	L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza	

	preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto.	
	L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire	
	lo svolgimento di tali verifiche.	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione rilevante	
	negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e	
	amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni	
	dall'intervenuta modifica.	
	Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del	
	presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi	
	senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Appaltante.	
	In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti	
	commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la	
	facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 13 del	
	presente Contratto.	
	ART. 9 - Responsabilità dell'Appaltatore	
	L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza,	
	imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante.	
	In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e	
	disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal Capitolato e dagli	
	altri documenti contrattuali, l'Appaltante provvederà a contestare la mancata	
	esecuzione per iscritto, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio, comunque	
	non inferiore a 15 giorni, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.	
	Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli	
	eventuali maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore.	
	L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto, con	

	assoluto sollievo dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi	
	a manlevare e mantenere indenne l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità	
	eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti	
	inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi	
	all'esecuzione del presente contratto.	
	ART. 10 – Pagamenti	
	Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per la fornitura e le prestazioni di cui al	
	presente contratto è calcolato sulla base dell'offerta economica presentata e il	
	pagamento sarà suddiviso in diverse rate: l'Appaltatore potrà emettere una fattura	
	per ogni fase di consegna completata.	
	L'Appaltante, per ogni consegna completata da parte dell'Appaltatore, accertata la	
	regolarità della fornitura sotto il profilo della qualità e della quantità della stessa,	
	provvederà al pagamento dell'importo dovuto entro 30 giorni naturali successivi e	
	consecutivi dal ricevimento della fattura relativa e previa verifica di regolarità	
	contributiva mediante acquisizione da parte dell'Appaltante del DURC (Documento	
	di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M.	
	24/10/2007.	
	Ai sensi del D.M. n. 55/2013 e della L. n. 89/2014, a decorrere dal 31.03.2015, è in	
	vigore l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la	
	Pubblica Amministrazione, pertanto, l'Appaltante non potrà accettare né procedere al	
	pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.	
	La fattura dovrà essere trasmessa a “ <i>Università degli Studi di Milano - Dipartimento</i>	
	<i>di Scienze Cliniche e di Comunità - Via della Commenda 19 - 20122 Milano - C.F.</i>	
	<i>80012650158 - P.IVA IT03064870151</i> ” e dovrà riportare le indicazioni di seguito	
	elencate:	

	- Codice Univoco d'Ufficio 9RFSPZ, necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica;	
	- Codice CIG B320D65440	
	- Codice CUP G43C22004820005;	
	- Dicitura: Acquisizione di dispositivi Smartband per il monitoraggio dei parametri fisiologici.	
	Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo da corrispondere all'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore dovrà fatturare il corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50 per cento del corrispettivo stesso. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.	
	<i>In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, i pagamenti sono effettuati direttamente alla società mandataria che manleva l'Amministrazione da qualsivoglia richiesta o contestazione delle mandanti.</i>	
	Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere le prestazioni. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del relativo articolo del contratto.	
	Dagli importi comunque liquidabili potranno essere detratte le somme dovute dall'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.	
	ART. 11 – Cessione del contratto e cessione del credito - modificazioni	

	d'impresa	
	Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, è vietata la cessione sotto	
	qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo	
	120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, nonché i casi di cessione di azienda	
	e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.	
	È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120	
	comma 12 e dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.	
	La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle	
	leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio	
	dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto	
	pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Appaltante. Si	
	applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto altresì divieto	
	all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.	
	L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della	
	presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione,	
	affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il	
	cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i	
	pagamenti dell'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti	
	dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.	
	In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente	
	articolo, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il	
	presente contratto si intende risolto di diritto.	
	L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione relativa alla	
	perdita del possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D. Lgs.	
	36/2023.	

ART. 12 – Penali

Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore ed ogni altro inadempimento, comunque accertato, rispetto agli obblighi derivanti dal presente contratto, daranno luogo all'applicazione di penali pecuniarie.

In particolare, l'Appaltante procederà ad applicare, per il caso di ritardato adempimento, una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque nel complesso non superiore al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per ogni altra violazione, comunque accertata, degli obblighi contrattuali, l'Appaltante ha la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore delle penali comprese tra un minimo di euro 250,00 ed un massimo di euro 2.500,00 per ogni inadempimento, commisurate alla gravità dell'inadempimento.

Il rilievo dell'inadempimento e la valutazione della sua gravità sono di esclusiva competenza dell'Appaltante e l'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione in merito. La misura delle penali è stabilita dall'Appaltante, a proprio insindacabile giudizio.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto e comunicati a mezzo PEC dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore potrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al Direttore dell'esecuzione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette controdeduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dall'Appaltante,

	ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato ovvero non siano pervenute affatto,	
	potranno essere applicate le penali sopra indicate.	
	L'importo delle penali irrogate dovrà essere versato nel termine di 10 giorni naturali,	
	successivi e continui dalla data in cui l'Appaltante comunicherà formalmente	
	l'inadempimento. Decorso infruttuosamente tale termine l'Appaltante provvederà,	
	senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo <i>ad</i>	
	<i>nutum</i> , a recuperare l'importo in sede di liquidazione della fattura ovvero, in	
	alternativa, a incamerare una quota del deposito cauzionale pari all'ammontare della	
	penale stessa.	
	È fatto salvo il diritto dell'Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno	
	derivante dall'inadempimento dell'Appaltatore.	
	ART. 13 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa	
	L'Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nell'esecuzione delle attività,	
	prolungata e ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle	
	prestazioni oggetto del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva	
	esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo	
	insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando le prestazioni per la parte	
	di esse regolarmente eseguite, qualunque sia il loro importo complessivo e	
	addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Appaltante per la stipula	
	del nuovo contratto finalizzato al completamento della fornitura. Nei casi sopra	
	indicati, l'Appaltante comunicherà all'Appaltatore la risoluzione del contratto a	
	mezzo PEC.	
	Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si	
	procede alla risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine,	
	comunque non superiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare	

	l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.	
	Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato	
	l'inadempimento o nel caso in cui l'Appaltante dovesse ritenere non accoglibili le	
	eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto	
	fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.	
	Si richiama l'articolo 122 comma 3 e l'art. 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n.	
	36/2023.	
	L'Appaltante si riserva infine l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con	
	provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.,	
	qualora:	
	1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza	
	contrattuale contestata;	
	2) l'applicazione delle penali previste dal presente contratto raggiunga un importo	
	superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA;	
	3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per	
	due volte consecutive;	
	4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di	
	qualsiasi gravità;	
	5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art.	
	120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;	
	6) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di	
	15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Appaltante.	
	La risoluzione del contratto, a seguito dell'esercizio della clausola risolutiva	
	espressa, produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della	
	comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC.	

	L'Appaltante ha, infine, il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento e	
	qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti	
	dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone	
	l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi	
	antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di	
	condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.	
	In ogni caso, l'Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir	
	meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 94 del D.Lgs. 36/2023.	
	Contestualmente alla risoluzione, l'Appaltante procederà ad incamerare la garanzia	
	definitiva per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo e	
	impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti ed ogni	
	altra azione che l'Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri	
	interessi.	
	<i>In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltante si riserva la facoltà di interpellare</i>	
	<i>gli altri concorrenti, fino al quinto in graduatoria, al fine di sottoscrivere un nuovo</i>	
	<i>contratto alle medesime condizioni economiche proposte dall'Appaltatore.</i>	
	Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Appaltante dovesse	
	eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.	
	In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire	
	all'Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere	
	direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.	
	In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del	
	D.Lgs. 36/2023.	
	ART. 14 – Diritto di recesso	
	L'Appaltante si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di	

	motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi	
	dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, con preavviso non inferiore a 20 giorni solari, da	
	comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, decorsi i quali l'Appaltante prende in	
	consegna la fornitura e verifica la regolarità della stessa.	
	Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni	
	contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno	
	all'Appaltante.	
	In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto	
	correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili	
	eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni	
	non eseguite calcolato. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei	
	quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e	
	l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.	
	ART. 15 – Liquidazione giudiziale dell'Appaltatore	
	La liquidazione giudiziale dell'Appaltatore comporta lo scioglimento <i>ope legis</i> del	
	contratto.	
	ART. 16 – Garanzia definitiva	
	Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto - ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023	
	- la garanzia definitiva mediante fideiussione bancaria/assicurativa n.	
 rilasciata in data da, di	
	importo pari a euro contenente l'indicazione	
	dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore	
	principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice	
	Civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice	
	richiesta scritta dell'Appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale / <i>mediante</i>	

	<i>versamento a sistema PagoPA effettuato in data per l'importo pari a euro</i>	
	<i>..... codice IUV/identificativo</i>	
	La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di	
	conformità o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita	
	anche dalla semplice restituzione dell'importo versato a titolo di garanzia definitiva/	
	<i>del documento di garanzia</i>) da parte dell'Appaltante, con la quale verrà attestata	
	l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in	
	dipendenza dell'esecuzione del contratto.	
	In ogni caso, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura	
	dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale	
	importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico,	
	senza necessità di benestare dell'Appaltante, con la sola condizione della preventiva	
	consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o di analogo	
	documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette	
	percentuali di prestazione eseguita.	
	L'ammontare residuo, nella misura 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è	
	svincolato secondo la normativa vigente e comunque al termine del periodo di	
	garanzia.	
	L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117	
	del D. Lgs. 36/2023 per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del	
	contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto.	
	L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto	
	valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro 10 giorni dal	
	ricevimento della richiesta da parte dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la	
	reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere	

	all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della facoltà di	
	richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia	
	venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di	
	polizza-tipo approvato con D.M. 19.01.2018, n. 31 in vigore dal 25.04.2018, il cui	
	contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra	
	descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Appaltante ha facoltà di	
	dichiarare risolto di diritto il contratto.	
	ART. 17 – Subappalto	
	<i>L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto.</i>	
	oppure	
	<i>L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei</i>	
	<i>limiti di legge indicando le seguenti attività:</i>	
	-.....;	
	-.....;	
	<i>Si richiama l'art. 9 del Capitolato.</i>	
	ART. 18 - Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta	
	Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo	
	esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, certificati etc...) resterà di proprietà	
	piena ed assoluta dell'Appaltante, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o	
	meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più	
	opportuni, tutte quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno	
	riconosciute necessarie, senza che dall'Appaltatore possa sollevare eccezioni di	
	sorta.	
	ART. 19 – RUP e Direttore dell'esecuzione	
	Ai sensi degli artt. 114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 16 e ss. del D.M. n.	

	49/2018, l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del	
	Procedimento (RUP), coadiuvato dai competenti uffici e dal Direttore	
	dell'esecuzione del contratto (DEC), per la verifica del regolare andamento	
	dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.	
	A tale fine, il RUP svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla	
	legge, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il	
	perseguimento dei compiti a questo assegnati.	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione	
	ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato	
	dall'Appaltante. Inoltre, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte	
	dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite	
	in conformità ai documenti contrattuali. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del	
	contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge,	
	nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei	
	compiti a questo assegnati.	
	ART. 20 – Verbale di avvio dell'esecuzione e certificato di avvenuta ultimazione	
	delle prestazioni del contratto	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere, ai sensi dell'allegato	
	II.14 al D.Lgs. 36/2023, apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto	
	sottoscritto dall'Appaltatore.	
	Dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto decorreranno i	
	termini contrattuali (13 mesi).	
	Al termine dell'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto,	
	effettuata la verifica della regolarità della fornitura sotto il profilo della qualità e	
	della quantità, entro 5 giorni rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni ai	

sensi dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Art. 21 - Verifica di conformità

La fornitura oggetto del presente contratto sarà sottoposta a verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e previsioni previsti nel contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare l'Appaltatore delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell'Appaltante, diverso dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 12, l'Appaltatore dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ad effettuare tutte le modifiche di adattamento e migliorie necessarie a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e la completa eliminazione dei vizi ed irregolarità, sempre che si tratti di vizi o difetti eliminabili. Delle operazioni di verifica di conformità è redatto apposito verbale.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali.

	É fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in	
	relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di	
	conformità.	
	ART. 22 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi	
	finanziari	
	L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge	
	n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al	
	contratto.	
	L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla	
	Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano – della	
	notizia dell'inadempienza della propria controparte subappaltatrice/subcontraente	
	agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti	
	sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle	
	imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con	
	cui il subappaltatore/subcontraente (ove presente):	
	1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della	
	legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;	
	2. si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura -	
	Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia	
	dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità	
	finanziaria.	
	Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010	
	ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare all'Appaltante copia dei contratti	
	sottoscritti con i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate al	

	presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla	
	relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere	
	effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.	
	ART. 23 – Controversie e decadenze	
	Tutte le controversie tra l’Appaltante e l’Appaltatore, così durante l’esecuzione come	
	al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o	
	giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via	
	esclusiva al Foro competente di Milano. È in ogni caso escluso il ricorso alla	
	competenza arbitrale.	
	ART. 24 – Patto d’integrità	
	Si dà atto che l’Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all’interno del	
	Patto d’integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non	
	materialmente allegato, sottoscrivendolo e accentandolo in ogni sua parte.	
	ART. 25 - Spese derivanti dal contratto	
	Sono a carico dell’Appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in	
	vigore all’atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa	
	quella di registro, di bollo e tutte le spese per la stesura del contratto, nonché ogni	
	altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a	
	carico dell’Appaltante.	
	ART. 26 – Clausola di c.d. “Pantouflage”	
	L’Appaltatore, per quanto di propria conoscenza, dà atto di non aver concluso	
	contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex	
	dipendenti dell’Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per	
	conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili	
	di procedimento ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 36/2023). L’Appaltatore dichiara di	

